

“ ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ ”

Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale

Marruci di Pizzoli Via Teramana n° 8 67010 L' AQUILA

C.F 93019310668

VERBALE DI ASSEMBLEA N°220

In data 25/04/2023, alle 20:00 presso il centro anziani di Marruci, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere il seguente O.D.G.:

- 1) **LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**
- 2) **MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE**
- 3) **VARIE ED EVENTUALI**

Per il C.D. sono presenti i Signori:

Ioannucci Giorgio

Zarivi Marco

Zarivi Chiara

Frattale Silvia

Palladinelli Diego

Martinenghi Manuel

Schiavon Camilla



Assume la Presidenza Ioannucci Giorgio; verbalizza il segretario Zarivi Marco.

Constatata la validità della convocazione, essendo presenti più del 50% dei soci (29/47), il Presidente dà avvio alla discussione.

1) **LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Si procede con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

2) **MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE**

Il Vicepresidente comunica all'Assemblea la necessità di apportare delle variazioni allo Statuto dell'Associazione in quanto necessario per entrare nel RUNTS. Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto e risponde a domande e chiarimenti dei Soci. Al termine della lettura si procede con il metodo di silenzio assenso all'approvazione delle modifiche dello statuto. Si confermano quindi tali modifiche e si incarica il Presidente di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

3) **VARIE ED EVENTUALI**

Non esistendo ulteriori punti all'ordine del giorno, il consiglio viene chiuso dal Presidente alle ore 21:00.

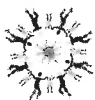
Il Segretario
(Zarivi Marco)

Il Presidente
(Ioannucci Giorgio)

Ass. **FRATERNITA' Onlus**

Via Teramana n° 8
67017 PIZZOLI (AQ)

Codice Fiscale n. 93019310668



“ ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ ”

Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale

Marrucci di Pizzoli Via Teramana n° 8 67010 L' AQUILA

C.F 93019310668

VERBALE DI ASSEMBLEA N°219

In data 15/04/2023, alle 18:00 presso la sede dell'Associazione Fraternità in via Teramana 8, si è riunito il neoeletto CD per discutere il seguente O.D.G.:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
- 2) VARIAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE
- 3) VARIE ED EVENTUALI

Per il C.D. sono presenti i Signori:

Ioannucci Giorgio

Zarivi Marco

Zarivi Chiara

Frattale Silvia

Palladinelli Diego

Martinenghi Manuel

Schiavon Camilla



Assume la Presidenza il consigliere uscente più vecchio Ioannucci Giorgio; verbalizza il Segretario Zarivi Marco

Constatata la validità della convocazione, si dà avvio alla discussione.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Si procede con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

2) VARIAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE

Il Vicepresidente comunica al CD la necessità di apportare delle variazioni allo Statuto dell'Associazione in quanto necessario per entrare nel RUNTS. Il CSV ha inviato la traccia delle variazioni da apportare su cui il CD riscrive lo Statuto. Al termine del lavoro il CD approva le modifiche effettuate. Si concorda di convocare un'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25/04/2023 alle ore 20:00, il Presidente viene incaricato di provvedere alla lettera di convocazione.

3) VARIE ED EVENTUALI

Non esistendo ulteriori punti all'ordine del giorno, il consiglio viene chiuso dal Presidente alle ore 19:00.

Il Segretario
(Zarivi Marco)

Il Presidente
(Ioannucci Giorgio)

Ass. FRATERNITÀ Onlus

Via Teramana n. 8
67010 PIZZOLI (AQ)
Codice Fiscale n. 93019310668

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' ODV - ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Fraternità OdV - ETS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede nel Comune di Pizzoli (AQ) in Via Teramana, 8.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa si propone, di sensibilizzare i giovani, le famiglie, la scuola, la politica ad una cultura del volontariato ispirato dal valore della fraternità fra gli uomini e i popoli. Al centro di ogni suo intervento, cerca di mettere la persona con i suoi diritti e le sue necessità. L'Associazione dedica i suoi sforzi alla costruzione di un mondo più giusto e più solidale, in cui sia difesa e promossa la dignità di ogni persona.

Offre opportunità di riflessione e formazione sugli squilibri esistenti tra i paesi del nord e sud del mondo; si impegna a reperire fondi per interventi di cooperazione internazionale a favore dei paesi che si trovano in condizioni di disagio economico, sociale o ambientale.

Realizza azioni educative rivolte ai giovani, considerandoli risorse positive per la comunità e portatori di ideali che faticano a farsi strada nella storia: libertà, autenticità, giustizia e pace.

L'Associazione Fraternità ritiene fondamentale anche un'attenzione al territorio in cui essa opera, con un impegno particolare a sostegno delle persone che si trovano in situazione di particolare disagio economico e svantaggio sociale.

Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di attività previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere u, i, v,):

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

- realizzare la "Festa della Fraternità", che si svolge nel mese di agosto di ogni anno. Con essa l'associazione si prefigge di mantenere vivo lo spirito di volontariato e di collaborazione gratuita tra le fasce sociali e proporre un richiamo forte a fondare la vita sociale, sull'accoglienza, il dialogo, la solidarietà e la fraternità. Lo scopo di questa manifestazione è quello di raccogliere fondi, per promuovere iniziative concrete di solidarietà a favore dei paesi poveri del sud del mondo, finanziare progetti e interventi di solidarietà locali e nazionali.
- promuovere iniziative di natura culturale, turistica, ricreativa, per favorire momenti di vita comunitaria e contribuire ad uno sviluppo valoriale e sociale del territorio.
- considerare i giovani come risorsa positiva della nostra società, promuovere in essi i valori della libertà, la sete di autenticità, di unità, di giustizia e di pace. Educarli ad un impegno socio-politico inteso come dialogo e collaborazione con tutti gli "uomini di buona volontà" attorno ai bisogni della collettività.
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni locali consone ai valori dell'associazione e protese al benessere della comunità locale.
- collaborare con altre Associazioni ed organismi operanti nei settori della solidarietà sociale ed internazionale, per la messa in opera di interventi diretti di solidarietà internazionale, di cooperazione e aiuto umanitario.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali e esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui all'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei

limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale) e l'Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante avviso. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative se previste; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere più di una delega (massimo tre) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 s.m.i..

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dell'Associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 s.m.i., quando siano costituiti patrimoni destinati o qualora sia ritenuto opportuno.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati

esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta o email da inviare all'Organo di amministrazione.

ART. 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 15 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

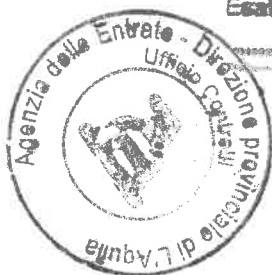
Il Segretario
Zarivi Marco

Marco Zarivi

Il Presidente
Ioannucci Giorgio

Giorgio Ioannucci
Ass. FRATERNITA Onlus
Via Teramana n. 8
67017 PIZZOLI (AQ)
Codice Fiscale n. 93019310668

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 08.05.2023 N 341 Serie 3
Esatti € *Esenti*



Giovanni Scimia